



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 12/04/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

FICHERA GIUSEPPE, Presidente

BARBIERA SERGIO, Relatore

RUSSO MASSIMO, Giudice

in data 12/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3336/2022 depositato il 30/11/2022

proposto da

Difeso da

Alessandro Alfonzo Avv. - LFNLSN76E23G273B

ed elettivamente domiciliato presso alessandroalfonzo@pec.ordineavvocatitorino.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Palermo

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n.

- IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- IRPEF-ALIQUOTE 2006
- IRPEF-ALIQUOTE 2008
- IVA-ALIQUOTE 2006
- IVA-ALIQUOTE 2008
- IRAP 2008

- CARTELLA DI PAGAMENTO n.

IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
IRPEF-ALIQUOTE 2006
IVA-ALIQUOTE 2006
IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
IRPEF-ALIQUOTE 2008
IVA-ALIQUOTE 2008
IRAP 2008

contro

Ag. entrate - Riscossione - Palermo

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n.

BOLLO 2007
BOLLO 2008
BOLLO 2009
BOLLO 2011

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso.

L'Agente della Riscossione si riporta ai motivi delle controdeduzioni.

Il Collegio pone la causa in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso trasmesso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione con p.e.c. del 16 giugno 2022 ed alla Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria con p.e.c. del 30 novembre 2022, _____, a mezzo del proprio Difensore, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. _____ notificata il 2 maggio 2022 limitatamente ad 8 cartelle di pagamento, come appresso indicate:

"1. cartella n.
€ 25.154,24;

asseritamente notificata il 09/08/2010, totale debito scaduto

2. cartella n.
€ 32.788,16;

asseritamente notificata il 28.06.2012, totale debito scaduto

3. cartella n.

asseritamente notificata il 19.07.2012, totale debito scaduto

€ 1.583,87;;

4. cartella n. _____, asseritamente notificata il 10.12.2013, totale debito scaduto € 401,55;

5. cartella n. _____, asseritamente notificata il 04.02.2014, totale debito scaduto € 398,99;

6. cartella n. _____ asseritamente notificata il 02.07.2015, totale debito scaduto € 378,96;

7. cartella n. _____, asseritamente notificata il 01.08.2016, totale debito scaduto € 147,40;

8. cartella n. _____, asseritamente notificata il 03.10.2016, totale debito scaduto € 127,58.”;

la prima e la seconda per tributi erariali, la quarta, la quinta la sesta e la ottava per tassa auto anni 2007-2008-2009-2010 e la settima per diritti camerati anno 2013”.

Adduceva invero il Ricorrente la omessa notifica per la cartella n. 8, per le “CARTELLE NN. 1-2-3-5-6-7. Nullità della notifica in quanto carente della prova dell’invio della raccomandata informativa (C.A.N.) prevista dall’art. 60 comma 1 lett. b-bis) Dpr 600/1973”, per la “CARTELLA N. 4 Nullità della notifica in quanto effettuata da soggetto non legittimato (servizio gestito da un licenziatario privato) - Nullità della notifica in quanto carente della prova dell’invio della raccomandata informativa (C.A.N.) prevista dall’art. 60 comma 1 lett. b-bis) Dpr 600/1973 ”, eccependo, in ogni caso, per tutte le cartelle di pagamento l’intervenuta prescrizione del debito fiscale e l’intervenuta prescrizione quinquennale per le sanzioni, come articolato in atti cui si rinvia.

Con note del 2 febbraio 2023 si costituiva in giudizio l’Agente della Riscossione resistendo come in atti e producendo documentazione a supporto della notifica di tutte le cartelle di pagamento in contestazione.

Con memoria illustrativa del 22 marzo 2024 il Ricorrente riniunicava "alla domanda principale relativamente all'annullamento della cartelle 1-7" nonché a quella proposta relativamente alla cartella di pagamento n. _____; per ulteriori cartelle di pagamento invocava l’intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi, per tal’altre la cessazione della materia del contendere ex art. 1 commi da 222 a 230 L. n. 197/2022, insistendo infine sul difetto di notifica relativamente alla cartella di pagamento n. _____.

Con memoria responsiva del 29 marzo 2024 l’Agente della Riscossione nel prendere atto della rinuncia al ricorso limitatamente alla domanda principale di cui alle cartelle di pagamento sub 1 e 7, insisteva per la regolarità della notifica per la cartella n. _____, indi chiedeva respingersi l’eccezione relativa all’intervenuta prescrizione si sanzioni ed interessi dando atto d’ave provveduto allo stalcio dei carichi di cui alle cartelle di pagamento n.ri _____, n. _____ e n. _____.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, invero, preliminarmente rilevato che il Ricorrente ha rinunciato alla domanda principale relativa ai carichi di cui alle cartelle di pagamento n.ri _____, tutte per tributi erariali, avendo preso atto della regolarità delle relative notifiche come correttamente documentato da Parte Resistente. Pur tuttavia, come condivisibilmente argomentato, vanno annullate le relative sanzioni ed interessi colà indicati poiché prescritti per decorso del termine quinquennale, conformemente al consolidato pacifico *dictum* del Giudice di Legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass., n. 2044 del 24 gennaio 2023), secondo cui "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.... e ai sensi dell'art 2948 comma 4 del c. c. ...si prescrivono in cinque anni ...gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".

Quanto ai carichi relativi alle cartelle di pagamento n.ri _____, essi ricadono nella prescrizione normativa di cui all'art. 1, comma 222, L. n. 197/2022 a mente della quale "Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali...": sicché va dichiarato nel caso di specie la cessazione della materia del contendere.

Quanto, infine, al carico relativo alla cartella di pagamento n. 29620160056501358000 rileva che Parte resistente non ha dato idonea prova a sorreggere l'assunto relativo alla regolarità della notifica difettando, nel caso de quo, la prova della previa notifica alla p.e.c. della Camera di Commercio per pregressa incapienza della casella di posta elettronica certificata del Contribuente: ne con segue che il ricorso, sul punto, va accolto.

Stante la particolare complessità della vicenda processuale si dichiarano integralmente compensate tra le Parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente ai carichi di cui alle cartelle di pagamento n.ri _____; dichiara l'estinzione del processo per rinuncia relativamente alla cartella di pagamento n. _____.

. Accoglie il ricorso in merito alla residua richiesta di annullamento di sanzioni ed interessi relativamente alle cartelle n.ri
; accoglie per il resto. Spese compensate.